



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Tributi

Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento
Tel. 0461 495532 - Fax 0461 495510

TRENTO, 21 marzo 2005

PROT. N. 2397/71/C118

OGGETTO: Circolare n. 1/2005. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2005

Spett.le
Associazione Albergatori della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO

Spett.le
Gruppo Giovani Albergatori
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO

Spett.le
Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38100 TRENTO

Spett.le
Associazione Contadini Trentini
Via Bergamo, 26
38023 CLES (TN)

Spett.le
Associazione Industriali
Via Degasperi, 77
38100 TRENTO

Spett.le
Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38100 TRENTO

Spett.le
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38100 TRENTO

Spett.le
C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38100 TRENTO

Spett.le
Confesercenti
Via Maccani, 207
38100 TRENTO

Spett.le
Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38100 TRENTO

Spett.le
Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 TRENTO

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
Via Belenzani, 39
38100 TRENTO

Spett.le
Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Mazzini, 14
38100 TRENTO

Spett.le
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali
Viale Trieste, 13
38100 TRENTO

Spett.le
Unione Agricoltori
Via Guardini, 73
38100 TRENTO

Spett.le
Unione Contadini
Via Giusti, 40
38100 TRENTO

Spett.le
FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)
Via Solteri, 78
38100 TRENTO

e, p.c.: Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
Via Brennero, 133
38100 TRENTO

e, p.c.: Spett.le
 Guardia di Finanza
 Comando Regionale Trentino Alto-Adige
 Via Vannetti, 15
 38100 TRENTO

La presente circolare illustra le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

1. ALIQUOTE IRAP

Si elencano sotto le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento nei diversi periodi d'imposta e per le diverse categorie di contribuenti. Si evidenziano in particolare le aliquote previste per il periodo d'imposta **2005**.

Categorie di contribuenti	Anno imposta 1998/99		Anno imposta 2000	Anno imposta 2001	Anno imposta 2002	Anno imposta 2003	Anno imposta 2004	Anno imposta 2005
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,9%		1,9%	1,5%	0,9%	0,9%	0,9%	2,75%
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	5,4%		5,4%	5%	4,75%	4,25%	4,25%	4,25%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
	Pers.dip.: 9,6% Altro pers. 6,6%	Pers.dip.: 3,8%						
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2 e nelle aree phasing out	4,25%		4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Nuove imprese	4,25%		4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Agenzie di viaggio e turismo	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Alberghi e ristoranti	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%	4,25%	4,25%	4,25%
Onlus	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%	3,25%	3,25%	esenti
Tutti gli altri soggetti	4,25%		4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%

2. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI

La Provincia ha previsto negli anni la riduzione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi¹. Si forniscono alcuni chiarimenti sugli interventi che hanno riflessi sull'anno d'imposta 2005.

2.1 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out

Anche per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005** l'aliquota dell'IRAP è fissata nella misura del **3,25 per cento**, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out². Queste aree sono individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006³. L'elenco di tali comuni è disponibile sul sito: www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm.

I soggetti interessati alla riduzione dell'aliquota IRAP sono:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del Tuir, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Tuir.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che i soggetti individuati siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata in tali comuni, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità nel territorio dei comuni di cui si tratta rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

La definizione di media, piccola e di microimpresa **a partire dal 1° gennaio 2005** è contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE⁴.

¹ La Provincia ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4 ed infine con la legge 10 febbraio 2005, n. 1.

² L'articolo 12, comma 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, prevede che l'articolo 4, commi 1 e 1 bis, della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 si applica anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005.

³ approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000.

⁴ pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea, le imprese devono presentare contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:

- a) meno di 250 dipendenti;
- b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di ECU;
- c) la caratteristica dell'autonomia.

2.2 Nuove iniziative produttive

Per le nuove iniziative produttive intraprese nel **2005**⁵ l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del **3,25 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi⁶.

Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si ricordano le precedenti aliquote ridotte che possono riguardare comunque anche l'anno d'imposta 2005:

- per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale nell'anno 2003 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi⁷;
- per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2004 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi⁸.

2.3 Agricoltura

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi⁹, anche per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005** l'aliquota dell'IRAP è **ridotta di un punto percentuale** rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale¹⁰.

L'aliquota Irap in materia di agricoltura a livello nazionale è pari per il 2004 all'1,9 per cento e per il 2005 al 3,75 per cento¹¹. Ne consegue che in provincia di Trento il tributo risulta fissato per il **2004**, allo **0,9 per cento** e per il **2005**, al **2,75 per cento**.

Si fa presente comunque che, come già avvenuto per l'aliquota IRAP "agricola" per il periodo 2004, il legislatore con la prossima manovra finanziaria potrebbe modificare la predetta aliquota nazionale per l'anno 2005. Ciò comporterebbe automaticamente una corrispondente modifica dell'aliquota provinciale.

⁵ L'agevolazione spetta ai soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 6, 7 ed al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

⁶ La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 12, comma 2, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

⁷ La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 4, comma 3, della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

⁸ La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 6, comma 1, della L.P. 12 maggio 2004, n. 4.

⁹ di cui all'articolo 10 del DPR 29.9.1973, n. 601

¹⁰ ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1

¹¹ ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

2.4 Onlus

A decorrere dal **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005** sono **esentate**¹² dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)¹³.

3. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per gli altri aspetti in merito agli interventi legislativi della Provincia si confermano le istruzioni contenute nella precedente circolare n. 1/2003 del 9 giugno 2003. Anche per quanto riguarda le modalità applicative, gli aspetti relativi alla determinazione degli acconti d'imposta e la competenza della gestione dei quesiti e delle istanze di interpello, si rinvia alle istruzioni impartite con la predetta circolare.

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote, le risposte alle domande ricorrenti ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Provincia Autonoma di Trento al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.tn.it/tributi/IRAP/default.htm>.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Antonella Chiusole -

SPS

¹² L'esenzione è prevista dall'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1

¹³ individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460